



Comune di Toceno

Provincia del Verbano Cusio Ossola



DETERMINAZIONE

SERVIZIO SEGRETERIA

Registro di Area n.7 del 25/02/2026

Reg. gen. n.38 del 25/02/2026

OGGETTO:

**IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA PER ASSOLVIMENTO OBBLIGHI PREVISTI DAL
REGOLAMENTO UE n. 2016/679, PERIODO 01/01/2026 - 31/12/2028. CIG N.BA96AA25B9**

L'anno duemilaventisei del mese di febbraio del giorno venticinque nel proprio ufficio,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SEGRETERIA

Premesso che il 25 maggio 2016 è entrato in vigore il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Rilevato che il summenzionato Regolamento è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri dell'Unione Europea ed è entrato in vigore il 25 maggio 2018;

Considerato che con il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 viene recepito nel nostro ordinamento giuridico il "principio di accountability" (obbligo di rendicontazione) che impone alle Pubbliche Amministrazioni titolari del trattamento dei dati:

- di dimostrare di avere adottato le misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
- che i trattamenti siano conformi ai principi e alle disposizioni del Regolamento, prevedendo, altresì, l'obbligo del titolare o del responsabile del trattamento della tenuta di apposito registro delle attività di trattamento, compresa la descrizione circa l'efficacia delle misure di sicurezza adottate;
- che il registro di cui al punto precedente, da tenersi in forma scritta o anche in formato elettronico, deve contenere una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative e che su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sono tenuti a mettere il registro a disposizione dell'autorità di controllo;

Tenuto conto che il Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 ha:

- reintrodotto l'obbligatorietà della redazione del documento programmatico sulla sicurezza (DPS), obbligo previsto dal D.Lgs n. 196/2003 ed abrogato dal D.L. 9/2/2012, n. 5, convertito dalla Legge 4/4/2012, n. 35;
- disciplinato la nuova figura del "Data Protection Officer" (DPO), Responsabile della protezione dei dati personali, che le Pubbliche Amministrazioni hanno l'obbligo di nominare e che deve sempre essere "coinvolto" in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali";
- rafforzato i poteri delle Autorità Garanti nazionali ed inasprito le sanzioni amministrative a carico di imprese e Pubbliche Amministrazioni: in particolare, in caso di violazioni dei principi e disposizioni del Regolamento, le sanzioni possono arrivare fino a 10 milioni di € o per le imprese fino al 2% - 4% del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se superiore;

Dato atto che la nuova normativa europea fa carico alle Pubbliche Amministrazioni di non limitarsi alla semplice osservanza di un mero adempimento formale in materia di privacy, conservazione e sicurezza dei dati personali, ma attua un profondo mutamento culturale con un rilevante impatto organizzativo da parte dell'Ente nell'ottica di adeguare le norme di protezione dei dati ai cambiamenti determinati dalla continua evoluzione delle tecnologie (cloud computing, digitalizzazione, social media, cooperazione applicativa, interconnessione di banche dati, pubblicazione automatizzata di dati on line) nelle Pubbliche Amministrazioni;

Ritenuto, pertanto, necessario realizzare un "modello organizzativo" da implementare in base ad una preliminare analisi dei rischi e ad un'autovalutazione finalizzata all'adozione delle migliori strategie volte a presidiare i trattamenti di dati effettuati, abbandonando l'approccio meramente formale del D.Lgs n. 196/2003, limitato alla mera adozione di una lista "minima" di misure di sicurezza realizzando, piuttosto, un sistema organizzativo caratterizzato da un'attenzione multidisciplinare alle specificità della struttura e della tipologia di trattamento, sia dal punto di vista

della sicurezza informatica ed in conformità agli obblighi legali, sia in considerazione del modello d'archiviazione e gestione dei dati trattati;

Ritenuto, altresì, necessario prevedere, al contempo, non solo l'introduzione di nuove figure soggettive e professionali che dovranno presidiare i processi organizzativi interni per garantire un corretto trattamento dei dati personali, tra cui la figura del Responsabile della Protezione dei dati personali (DPO), ma, altresì, l'adozione di nuove misure tecniche ed organizzative volte a garantire l'integrità e la riservatezza dei dati, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento, la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico, nonché la verifica e la valutazione dell'efficacia delle misure tecniche ed organizzative, al fine di garantire la sicurezza del trattamento;

Rilevato che, ai sensi dell'art. 37, commi 5 e 6, del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679, il Responsabile della protezione dei dati, chiamato a dare attuazione agli obblighi imposti dalla suindicata normativa, è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39 e può essere un dipendente del soggetto titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base ad un contratto di servizi;

Considerata la necessità di ottemperare agli obblighi imposti dal Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 o GDPR (General Data Protection Regulation) che stabilisce le nuove norme in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché le norme relative alla libera circolazione di tali dati;

Visto il "Quaderno ANCI n. 11 febbraio 2018: l'attuazione negli Enti Locali del nuovo Regolamento UE n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali – Istruzioni tecniche, linee guida, note e modulistica" e rilevato che le attività da porre in essere sono individuate in: mappatura dei processi, individuazione, nell'ambito della suddetta mappatura, dei processi che presentano rischi, definizione delle proposte di miglioramento dei processi, interventi formativi per il personale, con l'obbligo, entro la data del 25 maggio 2018, di procedere alla nomina del Responsabile della protezione dati, all'adozione del Registro dei Trattamenti di dati personali e del Registro delle categorie di attività nonché alla mappatura dei processi che consente di porre in essere le attività innanzi descritte;

Rilevato che, secondo lo stesso Quaderno ANCI, sia possibile procedere, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, all'affidamento dell'incarico di Responsabile della protezione dei dati ad un unico soggetto, anche esterno, mediante esercizio associato della funzione nelle forme di cui al D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto all'interno del personale dipendente dell'Ente non sono presenti professionalità dotate delle conoscenze specialistiche, che presentano rilevanti aspetti di natura informatica, richieste dall'art. 37, comma 5, del Regolamento Europeo Privacy UE/2016/679 e necessarie allo svolgimento delle funzioni previste dal successivo art. 39, tra le quali figurano la mappatura dei procedimenti amministrativi, l'analisi della conformità del trattamento al GDPR, la valutazione del rischio, la redazione del registro trattamenti, la valutazione dell'impatto, la formazione del personale, la nomina DPO e RTD;

Richiamata la propria precedente determinazione n. 22 del 08/02/2023 con la quale si affidava alla ditta Labor Service S.r.l. con sede in Novara, per il periodo 01/01/2023 – 31/12/2025, l'incarico per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, al costo annuale di € 1.100,00 IVA esclusa, oltre a € 55,00 all'ora IVA esente per l'attività di formazione ed informazione;

Preso atto della scadenza dell'incarico anzidetto;

Visto ed esaminato il preventivo della suddetta ditta presentato in data 22/11/2025, prot. n. 4131, per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 che prevede un costo di € 3.300,00 IVA esclusa oltre a € 55,00 all'ora IVA esente per l'attività di formazione ed informazione, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028;

Richiamato l'art. 32, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016 (codice dei contratti) che prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di procedere all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

Ritenuto opportuno confermare alla Labor Service S.r.l. con sede in Novara, l'incarico di che trattasi per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e S.m.i.;

Visto il vigente Regolamento dei controlli interni;

D E T E R M I N A

1. di confermare, per i motivi espressi in premessa, alla ditta Labor Service S.r.l. di Novara, per il periodo 01/01/2026 – 31/12/2028, l'incarico per l'assolvimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, al costo di € 3.300,00 IVA esclusa, oltre a € 55,00 all'ora IVA esente per l'attività di formazione ed informazione;
2. che l'incarico di che trattasi, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 GDPR, prevede lo svolgimento delle seguenti attività:
 - a. informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati (in tale attività rientrano la supervisione del registro delle attività di trattamento ex art. 30 GDPR e la valutazione dei rischi ex art. 32 GDPR);
 - b. sorvegliare l'osservanza del regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
 - c. fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;
 - d. cooperare con l'autorità di controllo;
 - e. fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
3. di dare atto che le cifre esposte al precedente punto n. 1) s'intendono comprensive di oneri per gli spostamenti e dei relativi costi per la produzione degli elaborati richiesti;
4. di dare atto, altresì, che Labor Service S.r.l., nell'espletamento della propria attività, è tenuta a doveri di correttezza e riservatezza rispetto a notizie ed informazioni di cui viene a conoscenza, vincolando al segreto professionale tutte le persone impiegate nell'attività di consulenza;
5. di impegnare la somma di € 5.346,00 IVA compresa al seguente Codice Meccanografico/cap.:

CIG	Anno	Impegno	Capitolo			Cod. meccanografico	Importo €	di cui IVA
BA96AA25B9	2026	129	140	82	1	01021 103	1.782,00	242,00
BA96AA25B9	2027	129	140	82	1	01021 103	1.782,00	242,00
BA96AA25B9	2028	129	140	82	1	01021 103	1.782,00	242,00

6. di dare atto che il CIG attribuito dall'ANAC è il seguente: BA96AA25B9;
7. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza amministrativa della presente determinazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs n. 267/2000 come introdotto dall'art. 3 comma 1 della Legge n. 213/2012;
8. di comunicare il contenuto della presente determinazione alla ditta Labor Service S.r.l. nonché al Responsabile del Servizio Finanziario per i conseguenti provvedimenti di rispettiva competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

Ferraris Tiziano